



LICEO SCIENTIFICO STATALE

«L. Magrini»

Via Praviolai, 24 - 33013 **GEMONA DEL FRIULI** (UD)

Tel. 0432 981632 - Fax. 0432 971329 - C.F.84005270306 – Mec. UDPS08000E

Sito: [www.liceomagrini.it](http://www.liceomagrini.it) - e-mail: [l.magrini@tin.it](mailto:l.magrini@tin.it)

# REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 23/04/2009, delibera n°98

## **Titolo 1. La comunità scolastica**

### **Art. 1. Vita della comunità scolastica**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (New York 20/11/89), e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale.

## **Titolo 2. Studenti**

### **Art. 2. Diritti degli Studenti**

1. Lo Studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli Studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello Studente alla riservatezza.
3. Lo Studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo Studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i Docenti attivano con gli Studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo Studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli Studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
6. Gli Studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli Studenti.
7. Tutti gli Studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della lingua e cultura degli Studenti stranieri e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna ad assicurare:
  - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  - b) offerte formative aggiuntive e integrative anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli Studenti e dalle loro associazioni;
  - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli Studenti anche con handicap;
  - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

### **Art. 3. Doveri degli Studenti**

1. Gli Studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli Studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli Studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'Art. 1.
4. Gli Studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
5. Gli Studenti hanno il dovere di rispettare le norme volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità delle persone, eseguendo senza indugi gli ordini impartiti dal Dirigente Scolastico e dai preposti.
6. Gli Studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Lo Studente ha l'obbligo di riferire o far pervenire ai Genitori le comunicazioni che gli vengono affidate dagli Organi della scuola .

## **Titolo 3. Docenti**

### **Art. 4. Deontologia professionale**

Il Docente:

1. Rispetta i diritti fondamentali dello Studente praticando i valori della "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia" e della Costituzione italiana.
2. Evita ogni forma di discriminazione basata su razza, sesso, credo politico e religioso, condizioni sociali e culturali, orientamento

sessuale, stato di salute e si adopera per valorizzare le differenze.

3. Si impegna a far conoscere agli Studenti i diversi punti di vista sulle questioni trattate, nel rispetto del pluralismo delle idee.

4. Evita ogni fanatismo o proselitismo; opera con spirito di tolleranza comunicandolo ai suoi Studenti.

5. Favorisce la realizzazione della personalità dello Studente, promuove la sua autostima e si adopera perché raggiunga significativi traguardi di sviluppo in ordine all'identità, all'autonomia e alle competenze.

6. Si impegna a capire le inclinazioni dello Studente, ne favorisce l'orientamento verso quei settori dello scibile e della vita pratica che più corrispondono ad esse e ne valorizza le capacità creative e ideative.

7. Contribuisce alla socializzazione e all'integrazione di ciascuno Studente nel gruppo-classe. Lo coinvolge nell'elaborazione delle regole necessarie alla vita in comune e le fa rispettare. Si adopera per sviluppare sia lo spirito di collaborazione che il valore del merito, considera la solidarietà e la competizione come valori non contrapposti.

8. Ascolta lo Studente ed è attento a tutte le informazioni che lo riguardano; mantiene riservatezza su ciò che apprende e non rivela ad altri fatti o episodi che possano violare la sua sfera privata.

9. Assiste lo Studente se la sua integrità, fisica o morale, è minacciata.

10. Valuta ciascuno Studente con regolarità, equanimità e trasparenza; valorizza gli aspetti che possono offrire prospettive di sviluppo, presta attenzione alle componenti emotive ed affettive dell'apprendimento; calibra la propria azione educativa in relazione ai risultati.

11. Considera il rendimento medio del gruppo classe un elemento importante, ma non trascura il recupero degli Studenti con difficoltà né la valorizzazione dei più meritevoli.

12. Contribuisce a creare nella propria scuola un clima collaborativo, impegnato ed accogliente.

13. Concorre a costruire una buona immagine della scuola e a farla apprezzare dalla collettività.

14. Partecipa all'elaborazione delle regole della propria istituzione e si adopera per farle rispettare.

15. L'Insegnante collabora con le famiglie in virtù della responsabilità educativa che la scuola condivide con queste; s'impegna a favorire una varietà di comunicazioni formali ed informali al fine di sviluppare un clima costruttivo tra famiglia e scuola e creare un virtuoso circuito relazionale.

16. Espone chiaramente ai Genitori i suoi obiettivi educativi e culturali, rende conto dei risultati, favorisce il confronto, considera attentamente i problemi che vengono presentati.

17. L'Insegnante collabora con altri professionisti per affrontare situazioni particolari di disagio degli Studenti che richiedono l'intervento di diverse competenze professionali.

18. Partecipa, per quanto possibile, al miglioramento dell'ambiente e all'integrazione della scuola nel territorio, attraverso l'utilizzo delle istituzioni culturali, ricreative e sportive.

19. Approfondisce, per quanto di propria competenza, la conoscenza e il collegamento con il contesto produttivo e ne tiene conto ai fini della preparazione e dell'orientamento professionale degli Studenti.

#### **Art. 5. Diritti dei Docenti**

1. La scuola garantisce i seguenti diritti dei Docenti:

a. diritto al rispetto da parte di tutti gli Studenti, anche non appartenenti al proprio gruppo classe;

b. diritto alla libertà di insegnamento, che si realizza nella pluralità e nell'efficacia dei metodi e nelle scelte culturali dei singoli Insegnanti nel rispetto degli obiettivi comuni, dei contenuti minimi e dei criteri di valutazione fissati dal POF, per garantire pari opportunità formative a tutti gli Studenti indipendentemente dalla sezione frequentata;

c. diritto di conoscere, con almeno di norma cinque giorni di anticipo, le date di convocazione di riunioni che non siano già state programmate all'inizio dell'anno, con indicazione dell'ordine del giorno, della durata ed eventuale consegna del materiale necessario per una efficace e consapevole partecipazione;

d. diritto di essere ascoltati dal Dirigente Scolastico prima di ricevere qualsiasi raccomandazione o richiamo scritto, anche di tipo non disciplinare.

#### **Art. 6. Doveri dei Docenti**

1. I Docenti in servizio la prima ora di lezione devono assicurare la sorveglianza sugli Studenti con la presenza in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

2. Il Docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli Studenti assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione. Il Docente, qualora uno Studente dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà al Dirigente Scolastico il nominativo.

3. I Docenti indicano sempre sul registro di classe gli argomenti svolti e, con anticipo di almeno una settimana, le date delle verifiche scritte.

4. I Docenti non possono di norma allontanarsi dall'aula, lasciando il gruppo classe sprovvisto di sorveglianza.

5. Durante l'intervallo i Docenti vigilano sugli Studenti secondo le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico.

6. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di uno Studente per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.

7. Al termine delle lezioni i Docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.

8. I Docenti devono conoscere, rispettare e far rispettare agli Studenti le disposizioni relative alla sicurezza ai sensi della vigente normativa e il piano di evacuazione dell'edificio scolastico.

9. I Docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente Scolastico.

10. I Docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia trasparente e fattivo.

11. Ogni Docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.

12. I registri personali devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione del Dirigente Scolastico.

#### **Titolo 4. Personale Amministrativo**

##### **Art.7. Compiti e doveri del personale amministrativo**

1. Il Personale Amministrativo, indispensabile supporto all'azione didattica, garantisce l'efficienza e l'efficacia del servizio e concorre al conseguimento delle finalità educative.
2. Il Personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il proprio nome.
3. Collabora con i Docenti e garantisce la qualità del rapporto col pubblico e col personale.
4. Contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti interne o esterne alla scuola.
5. Deve conoscere, rispettare e far rispettare le disposizioni relative alla sicurezza ai sensi della vigente normativa e il piano di evacuazione dell'edificio
6. Il Personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede il registro delle presenze.

#### **Titolo 5. Collaboratori scolastici**

##### **Art.8. Compiti e doveri dei Collaboratori scolastici**

1. I Collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate.
2. In ogni turno di lavoro i Collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. E' dovere di ogni Collaboratore scolastico offrire sempre agli utenti esterni l'immagine di un'organizzazione efficiente, corretta e rispettosa dell'utenza ma anche dei regolamenti interni.
4. I Collaboratori scolastici:
  - indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;
  - devono vigilare all'ingresso e all'uscita degli Studenti;
  - sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
  - collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
  - hanno il dovere di avvertire con la massima tempestività il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori in caso di classi prive di sorveglianza per ritardo del Docente in servizio, per mancata sostituzione o qualunque altro motivo;
  - hanno il dovere di avvertire il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori in caso di mancato svolgimento dei turni di vigilanza durante l'intervallo da parte del personale Docente;
  - favoriscono l'integrazione degli Studenti diversamente abili;
  - vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli Studenti, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali;
  - rimandano nelle loro classi gli Studenti che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
  - sorvegliano gli Studenti in caso di: -uscita dalle classi, -ritardo, -assenza o allontanamento momentaneo dell'Insegnante;
  - impediscono che gli Studenti possano svolgere azioni di disturbo nell'area di propria pertinenza, rimandandoli alle loro classi;
  - sono tenuti ad essere tolleranti e disponibili con gli Studenti;
  - evitano di parlare ad alta voce;
  - tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
  - provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;
  - non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
  - Accolgono le persone esterne all'Istituzione, indirizzandole agli uffici o al personale richiesto;
  - invitano tutte le persone che non si qualificano ad uscire dalla scuola;
  - si tengono informati sugli orari di ricevimento dei Genitori;
  - prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei Docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
  - ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori e al D.S.G.A. . Segnalano, sempre al D.S.G.A. l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.
  - accolgono il Genitore dello Studente minorenni, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata.
5. Al termine del servizio tutti i Collaboratori scolastici dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:
  - che tutte le luci siano spente;
  - che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
  - che siano chiuse le porte e le finestre delle aule;
  - che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
  - che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
  - che siano chiuse tutte le porte degli uffici.
6. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.
7. I Collaboratori scolastici devono conoscere, rispettare e far rispettare il presente regolamento.

#### **Titolo 6. Famiglie**

##### **Art.9. Patto educativo di corresponsabilità**

1. Ai sensi della Costituzione Italiana, i Genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto sono naturalmente impegnati a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. A tal fine, ai sensi del DPR 235/07 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/98, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, Art. 5 bis, è istituito il Patto Educativo di Corresponsabilità.
2. Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, Studenti e famiglie. Esso è redatto in seno al Consiglio di Istituto – anche nell’ambito di gruppi di lavoro all’uopo costituiti - con l’apporto costruttivo di tutte le componenti ed adottato dallo stesso Consiglio di Istituto. Il Patto è soggetto ad una revisione biennale e le proposte di modifica, elaborate dagli organi democratici di partecipazione e rappresentanza (Collegio dei Docenti, Comitato Studentesco, Comitato dei Genitori) possono essere fatte pervenire, in forma scritta e adeguatamente motivate, ai rappresentanti della propria componente nel Consiglio di Istituto.

3. A norma dell’Art. 5 bis del nuovo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, all’atto dell’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei Genitori e degli Studenti del Patto Educativo di Corresponsabilità.

4. Con la firma del Patto Studenti e Genitori dichiarano di accettare le norme regolamentari che disciplinano la vita della comunità scolastica. Il patto vigente è allegato al presente regolamento.

## **Titolo 7. Norme generali di comportamento nella comunità scolastica**

### **Art. 10. Disposizioni generali**

1. Ogni membro della comunità scolastica è rigorosamente tenuto ad adottare un comportamento improntato al rispetto delle persone e dei loro diritti. I comportamenti lesivi dei diritti delle persone o che arrechino danno alle cose configurano grave mancanza disciplinare secondo quanto disposto nel Titolo 13.

2. All'interno dell'edificio scolastico si esigono da parte di tutti linguaggio, tono di voce, gesti corretti ed un abbigliamento adeguato.

3. Ogni Studente deve mantenere il proprio posto in classe e nelle aule speciali, come riportato nell’apposita pianta di classe. Tale assegnazione deve intendersi valida per tutto l’anno scolastico e per tutte le ore di lezione, salvo diversa decisione del Consiglio di Classe.

4. Per assicurare il decoro e la pulizia degli ambienti scolastici gli Studenti sono tenuti a:

usare correttamente i servizi igienici, avendo cura di lasciarli in ordine;

lasciare gli ambienti interni ed esterni in condizioni presentabili, senza carte o rifiuti in terra o sui banchi, senza scritte sui banchi, sugli arredi o sui muri;

consumare le bibite calde o le merende prelevate nei pressi immediati del distributore automatico, senza imbrattare pavimenti , evitando di portare in aula le consumazioni;

• Lo smaltimento dei rifiuti prodotti deve seguire le norme della raccolta differenziata:

5. In ogni caso i Docenti o i Collaboratori scolastici che ravvisino un’infrazione alle norme di decoro e pulizia di cui al comma 4 pretendono dai responsabili che gli ambienti o le suppellettili imbrattate siano immediatamente ripulite.

6. Qualora il mancato rispetto delle norme di pulizia causi un danno, i Docenti e i Collaboratori scolastici sono tenuto a darne tempestivamente notizia al Dirigente Scolastico con indicazione del o dei responsabili.

7. A conclusione di ogni attività didattica gli Studenti dovranno riconsegnare l’ambiente classe nelle stesse condizioni in cui lo hanno ricevuto. In caso di danno a beni o strutture, la classe dovrà darne rapida comunicazione all’Insegnante presente.

8. Ogni famiglia è responsabile, anche economicamente, degli eventuali danni arrecati dal proprio figlio al banco, alle attrezzature di laboratorio ed a qualsiasi parte dell’edificio scolastico. Parimenti l’intera classe è responsabile dell’aula da essa utilizzata. I danni saranno risarciti da tutte le famiglie in parti uguali qualora non sia possibile individuarne i diretti responsabili.

9. L’esposizione di materiale d’informazione o di avvisi deve avvenire solo sugli spazi assegnati e deve essere preventivamente sottoposto al visto di autorizzazione del Dirigente o dei Suoi Collaboratori delegati .

10. Non è consentito portare all’interno dell’Istituto materiale estraneo alla attività scolastica; al momento di uscire dalla Scuola lo Studente non deve lasciare alcun oggetto personale nei locali dell’Istituto.

11. Non è consentito sottrarre materiali di consumo, attrezzature e beni di proprietà dell’istituto.

12. La scuola non risponde di beni e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati negli spogliatoi della palestra, nelle aule e durante i trasferimenti, pur garantendo la vigilanza del personale ausiliario.

13. E’ vietato fumare in tutti i locali dell’Istituto, compresi i bagni, ai sensi della legge 11 novembre 1975 n. 584.

14. Durante le lezioni o le attività didattiche non è consentito agli Studenti l’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici, come macchine fotografiche, i-pod, video-camere, palmari; gli Studenti eventualmente in possesso di tali dispositivi dovranno tenere gli apparecchi spenti. L’uso di tali dispositivi durante l’attività didattica comporta il ritiro dell’apparecchio da parte del Docente che rileva l’infrazione con consegna dell’effetto al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori. Allo Studente sorpreso per la seconda volta all’uso improprio dei dispositivi di cui al presente articolo sarà comminata l’apposita sanzione di cui al Titolo 13. Gli apparecchi sequestrati saranno restituiti soltanto ad un Genitore di uno Studente minorenni.

15. È vietato l’uso del telefono cellulare da parte degli Insegnanti durante l’orario di lezione.

16. Durante la normale attività lavorativa il personale A.T.A. avrà cura di limitare l’utilizzo dello stesso a situazioni eccezionali e comunque non a danno dell’utenza.

17. E’ vietato l’utilizzo dei dispositivi elettronici se non autorizzati.

## **Titolo 8. Partecipazione alle attività scolastiche**

### **Art. 11.. Orario Scolastico**

1. La puntualità è preciso dovere civico e l’educazione al suo rispetto è uno degli obiettivi formativi dell’Istituto. Deroghe al normale orario delle attività didattiche potranno essere consentite solo in casi eccezionali o per motivi di comprovata serietà.

2. L’ingresso degli Studenti nell’edificio scolastico è consentito nei dieci minuti precedenti l’orario di inizio delle lezioni.

3. Nessuno Studente può uscire dagli edifici scolastici senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o di uno dei Collaboratori delegati.

### **Art. 12. Libretto Scolastico Personale**

1. Ogni Studente dispone di un libretto scolastico personale, quale strumento di comunicazione nei rapporti tra la scuola, lo Studente e la famiglia.

2. Il Libretto con l’intestazione dell’istituto è il documento ufficiale su cui vanno presentate, dai Genitori (per i minori) e dagli Studenti maggiorenni, le richieste di giustificazione per le assenze, per uscite anticipate e per ingressi differiti.

3. Lo Studente deve sempre portare a scuola il libretto ed esibirlo in caso di richiesta del Dirigente Scolastico o dei Docenti della scuola che abbiano l’esigenza di comunicare personalmente e tempestivamente con la sua famiglia.

4. Al ricevimento del libretto, i Genitori o chi ne fa legalmente le veci, apporranno le firme abilitate a vistare le giustificazioni e le comunicazioni scuola-famiglia.

5. Le firme apposte nel libretto saranno le uniche riconosciute dall'Istituto per le richieste di giustificazione di assenza, per le richieste di permesso consentite dal Regolamento d'Istituto, e per le dichiarazioni di consenso o di presa visione delle comunicazioni scolastiche di volta in volta inviate alle famiglie.

6. Gli Studenti maggiorenni appongono la propria firma sul libretto delle giustificazioni.

7. In caso di smarrimento del libretto la denuncia con la richiesta di duplicato va presentata tempestivamente al Dirigente Scolastico, per gli Studenti minori dal Genitore, o dallo stesso Studente, se maggiorenne. Per il rilascio del duplicato deve essere corrisposta la quota definita dal Consiglio d'Istituto.

#### **Art. 13. Assenze e Giustificazioni**

1. La presenza degli Studenti è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite d'istruzione, corsi di recupero, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici nell'arco dell'orario giornaliero delle lezioni.

2. L'Insegnante della prima ora di lezione annota sul registro di classe le giustificazioni dopo averne controllato la regolarità (firma del Genitore o di chi ne fa le veci).

3. Ogni dieci assenze il Genitore dello Studente minorenni è tenuto a giustificarlo personalmente.

4. Lo Studente che si presenti al rientro a scuola senza giustificazione è ammesso con riserva e invitato a regolarizzare la sua posizione il giorno successivo. Nel caso che la dimenticanza sia reiterata per 3 giorni, il Docente della prima ora informerà il Dirigente scolastico, che lo comunicherà ai Genitori.

#### **Art. 14. Richiesta giustificazioni ed esoneri per l'attività di educazione fisica**

1. I Docenti invitano i Genitori degli Studenti a voler segnalare con tempestività e per iscritto situazioni sanitarie particolari riguardanti i propri figli, in modo da evitare rischi o spiacevoli inconvenienti.

2. La Richiesta di esonero breve (non superiore a quindici giorni):

-deve essere indirizzata direttamente all'Insegnante di educazione fisica

-deve addurre motivi validi

-deve essere firmata dal Genitore

3. La Richiesta di esonero prolungato (superiore a quindici giorni)

-deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico

-deve essere firmata da un Genitore

-deve essere accompagnata da certificazione medica

4. In caso di richiesta di esonero parziale la certificazione medica prodotta dovrà indicare le attività e/o gli esercizi specifici che l'Studente non può svolgere.

5. Gli Studenti esonerati, o che si sono giustificati, sono comunque tenuti a partecipare alle lezioni. Per questi sarà elaborata una programmazione didattica individualizzata sulla quale verranno svolte regolarmente verifiche periodiche.

6. In caso di infortunio o anche di leggero malessere che si verifichino in palestra durante l'ora di lezione o durante le attività integrative pomeridiane, lo Studente è tenuto a dare immediata comunicazione al Docente che provvederà ad un intervento di primo soccorso e alle opportune segnalazioni del caso.

#### **Art. 15. Entrata differita**

1. Lo Studente in ritardo non abituale o per cause di forza maggiore, comunque non superiore a 10 minuti, è ammesso alle lezioni della prima ora con annotazione del ritardo sul Registro di Classe a cura dell'Insegnante.

2. Gli Studenti in reiterato ritardo o superiore ai 10 minuti, sono ammessi in classe con autorizzazione del Dirigente Scolastico.

3. Entrate posticipate rispetto al normale orario delle lezioni e non oltre l'inizio della seconda ora di lezione sono autorizzate dal Dirigente scolastico solo per situazioni di motivata necessità, previa trascrizione sul registro di classe.

4. L'autorizzazione all'entrata posticipata alla seconda ora non può essere accordata se viene presentata un'ulteriore richiesta di uscita anticipata nello stesso giorno e prima della fine delle lezioni previste.

5. Tutte le richieste e giustificazioni vanno compilate sull'apposita sezione del libretto delle giustificazioni.

6. Fino a cinque ingressi differiti nell'arco dell'intero anno scolastico, la frequenza dello Studente è considerata regolare e non si dà corso all'applicazione di sanzioni disciplinari. Dal sesto ingresso differito nell'arco dell'anno scolastico la frequenza è considerata irregolare e soggetta alle sanzioni di cui al Titolo 13, salvo i casi documentati da motivi di salute o particolari situazioni familiari o di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

#### **Art. 16. Uscita anticipata**

1. L'uscita anticipata da scuola prima del termine delle lezioni può essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal Docente Collaboratore delegato per inderogabile e motivata necessità a concludere l'orario previsto.

2. Salvo che per sopraggiunto stato di malessere, in caso di uscita anticipata va comunque assicurata la frequenza di almeno tre ore di lezione nella stessa giornata.

3. Per l'uscita anticipata dalle lezioni, in caso di malessere, è necessario che gli Studenti siano ritirati personalmente da un Genitore o da persona espressamente delegata.

4. Fino a cinque uscite anticipate nell'arco dell'intero anno scolastico, la frequenza dello Studente è considerata regolare e non si dà corso all'applicazione di sanzioni disciplinari. Dalla sesta uscita anticipata nell'arco dell'anno scolastico la frequenza è considerata irregolare e soggetta alle sanzioni di cui al Titolo 13, salvo i casi documentati da motivi di salute o particolari situazioni familiari o di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

#### **Art. 17. Delega a persona di fiducia**

1. Qualora per motivi particolari, gravi e straordinari si renda necessario affidare a persona di fiducia il compito di sostituire i Genitori nel ritiro da scuola del figlio è necessario presentare al Dirigente Scolastico apposita delega; tale delega deve essere sottoscritta da un genitore e corredata da copia fotostatica dal documento d'identità della persona delegata al ritiro.

2. La richiesta deve essere sottoscritta da un Genitore con dichiarazione e dovrà essere corredata di copia fotostatica del documento di identità della persona delegata al ritiro. Il delegato dovrà depositare la propria firma in calce alla richiesta.

#### **Art. 18. Modifica dell'orario giornaliero delle lezioni**

1. Per assenza di Docenti non sostituibili con supplente ordinario o nei casi di svolgimento di assemblee sindacali potranno essere adottate dal Dirigente Scolastico, in via straordinaria, variazioni dell'orario giornaliero delle lezioni.

2. I provvedimenti straordinari che si dovessero rendere necessari con uscita anticipata o ingresso differito all'ora successiva sono disposti con provvedimento formale del Dirigente Scolastico e comunicati agli Studenti con l'anticipo di almeno un giorno.

3. Per gli Studenti minorenni, le comunicazioni di modifica straordinaria dell'orario delle lezioni devono essere controfirmate dal Genitore che ha depositato la firma sul libretto scolastico. In mancanza di tale atto gli Studenti minorenni si fermeranno all'interno dell'edificio scolastico fino al termine delle attività didattiche.

4. In caso di indizione di sciopero del personale della scuola, il Dirigente Scolastico darà preventiva informazione agli Studenti e alle loro famiglie comunicando che nella data dello sciopero non viene assicurato il regolare svolgimento delle lezioni.

#### **Art. 19. Assenze collettive**

1. In caso di assenze collettive di gruppo, di classe, d'istituto, le famiglie sono tenute a presentare sul libretto scolastico una dichiarazione di presa conoscenza del tipo di assenza.

#### **Art. 20. Studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e la cui ora di lezione non sia collocata nella prima o nell'ultima della giornata**

1. L'opzione deve essere espressa compilando l'apposito modulo all'atto dell'iscrizione o della conferma dell'iscrizione.

2. L'elenco degli Studenti autorizzati dal Dirigente scolastico all'uscita anticipata o ingresso alla seconda ora è consultabile nel registro di classe.

3. Gli Studenti che hanno espresso la scelta di libero studio individuale o ricerca senza presenza del Docente devono svolgere tale attività esclusivamente nell'aula a tal fine predisposta all'inizio dell'anno scolastico.

4. In nessuno caso agli Studenti è consentito trattenersi o circolare liberamente all'interno dell'edificio e tanto meno uscire dall'Istituto.

#### **Art. 21. Frequenza differenziata**

1. E' concesso agli Studenti che svolgono sport individuali o di squadra a livello agonistico o che frequentino conservatori musicali, ottenere particolari permessi di frequenza differenziata che non riducano l'efficacia del percorso di insegnamento- apprendimento.

2. I permessi di cui al comma precedente devono essere di norma richiesti dai Genitori o dagli Studenti maggiorenni al Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, per consentire una seria programmazione, corredati di certificazione che attesti la regolare iscrizione e frequenza dello Studente alle attività di cui al presente articolo e possibilmente del calendario delle attività previste. I calendari possono essere periodicamente aggiornati.

3. In caso di fruizione dei permessi per frequenza differenziata gli Studenti sono tenuti a concordare con i Docenti del Consiglio di Classe percorsi o attività compensative finalizzate a garantire l'equivalenza del loro iter formativo con quello dei compagni di corso.

4. I permessi di cui al comma 1 possono essere richiesti anche per motivi di salute, con idonea documentazione, e sono da richiedere con tempestività in relazione all'insorgere della eventuale patologia.

#### **Art. 22. Istruzione domiciliare o ospedaliera**

1. Agli Studenti affetti da particolari patologie che impediscano per periodi prolungati la frequenza alle attività didattiche, sono garantite, nei limiti delle risorse a disposizione, attività di istruzione domiciliare o ospedaliera da definire in seno al Consiglio di Classe, in attuazione delle relative e vigenti normative per l'istruzione a distanza e compatibilmente con gli strumenti tecnologici a disposizione.

### **Titolo 9. - Comunicazioni e relazioni con le famiglie**

#### **Art. 23. Informazione alle famiglie sull'attività dell'istituto**

1. Tutte le informazioni relative all'andamento scolastico sono di norma trasmesse alle famiglie tramite gli stessi Studenti, a cui viene consegnata apposita comunicazione con richiesta di firma per presa consegna.

2. Il raggiungimento della maggiore età da parte dello Studente non comporta l'interruzione del rapporto scuola – famiglia, pertanto tutte le comunicazioni da parte dell'istituzione scolastica continueranno ad essere indirizzate anche alle famiglie degli Studenti maggiorenni che dovranno attestare la presa visione mediante firma congiunta con quella dello Studente.

#### **Art. 24. Informazione alle famiglie sul Calendario delle attività scolastiche**

1. Le attività didattiche ordinarie si svolgono normalmente secondo un calendario delle lezioni comunicato alle famiglie tramite gli Studenti con anticipo di alcuni giorni rispetto all'entrata in vigore.

2. Le famiglie possono comunque prendere visione dell'orario delle lezioni anche presso l'Ufficio Studenti o tramite il sito web d'istituto.

3. Modifiche e aggiornamenti del calendario delle lezioni possono essere apportati nell'arco dell'anno scolastico per esigenze organizzative, per esigenze didattiche o per esigenze di attuazione di progetti previsti nel P.O.F. e nel Piano annuale delle attività d'istituto, nel rispetto del Regolamento dell'autonomia scolastica.

4. Le variazioni di orario adottate sono comunicate agli Studenti con congruo anticipo. Tutte le modifiche di orario delle lezioni, anche temporanee, devono essere preventivamente autorizzate da Dirigente Scolastico o da Suoi Collaboratori delegati.

#### **Art. 25. Colloqui con le famiglie**

1. I colloqui con i Docenti si svolgono in forma collettiva e in orario pomeridiano (colloqui generali una volta al quadrimestre) e, in forma individuale, secondo l'orario di ricevimento.

2. Le date di svolgimento dei colloqui generali sono deliberate prima dell'inizio dell'anno scolastico dal Collegio dei Docenti e comunicate alle famiglie tramite il sito web d'istituto e apposita circolare.

3. I colloqui individuali si svolgono in determinati periodi dell'anno scolastico stabiliti dal Collegio dei Docenti, negli orari messi a disposizione dagli Insegnanti per il ricevimento delle famiglie.

4. E' fatto salvo il diritto delle famiglie di chiedere appuntamento ai Docenti anche in periodi diversi da quelli stabiliti dal Collegio.

5. Il Coordinatore di Classe ha facoltà di convocare le famiglie a colloquio qualora se ne ravvisi l'urgenza e la necessità.

### **Titolo 10. - Norme generali di sicurezza**

#### **Art. 26. Accesso all'istituto**

1. In assenza di formale preventiva autorizzazione non è permesso agli Studenti, al personale Docente e non Docente della scuola far accedere nei locali e nelle aule destinate ad attività didattica, Studenti di altri istituti o persone estranee alla comunità scolastica.

2. In caso di eventuale autorizzazione all'accesso, le persone esterne all'istituto devono essere sempre accompagnate da un Collaboratore scolastico nell'accesso alle aule.

3. Durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, l'accesso al cortile dell'istituto è consentito dalle ore 7,30 dopo l'apertura del cancello pedonale.

L'ingresso nell'edificio scolastico del personale Docente è consentito dalle ore 7,30. L'ingresso nell'edificio scolastico è consentito a

tutti gli Studenti a partire dai 10 minuti precedenti l'inizio delle lezioni.

#### **Art. 27. Parcheggio e sosta nel cortile interno**

1. L'accesso e la sosta di automezzi nel cortile dell'istituto è consentita solo ai diversamente abili, al personale e ai fornitori autorizzati formalmente dal Dirigente Scolastico.
2. Tutti coloro che, a qualunque titolo, usufruiscono del parcheggio interno sono tenuti a posteggiare le autovetture in modo corretto negli appositi spazi, lasciando sempre sgombre le vie di esodo, pena la revoca dell'autorizzazione.

#### **Art. 28. Percorsi di ingresso – trasferimenti interni**

1. Tutti i dipendenti possono utilizzare per l'ingresso nell'edificio l'entrata Sud.
2. Gli Studenti e il personale esterno alla scuola (Genitori, fornitori, ecc...) devono utilizzare l'ingresso Ovest ed Est.
3. Specifiche disposizioni di sicurezza, sulla base del piano di emergenza dell'istituto, impongono a ciascuna classe che i trasferimenti necessari durante i cambi d'aula, avvengano in modo ordinato, camminando in fila lungo il lato destro del corridoio, aspettando per l'ingresso nella classe che gli Studenti che la occupano siano usciti.
4. Il trasferimento alla palestra e il rientro in classe dalla palestra devono avvenire sempre secondo il percorso indicato.
5. Le porte contrassegnate come "uscite di sicurezza" non possono essere utilizzate se non in caso di emergenza.

#### **Art.29. Indisposizione o infortunio**

1. In caso di infortunio o di indisposizione degli Studenti, che si verifichino all'interno dell'edificio scolastico o durante lo svolgimento dell'attività didattica, chiunque abbia notizia dell'infortunio o dell'indisposizione (Docente, non Docente, Studente) deve richiedere l'intervento del Docente incaricato del primo soccorso o, secondo la gravità del caso, disporre immediatamente la chiamata del servizio di pronto intervento. Contestualmente deve essere informato il Dirigente Scolastico. Adottate le prime cure immediate, compresa l'eventuale richiesta d'intervento del servizio 118 per l'eventuale successivo trasferimento al Pronto Soccorso, è informata la famiglia da parte del personale di segreteria.
2. Durante le attività didattiche esterne il Docente accompagnatore con compiti di coordinamento assumerà tutte le iniziative per le prime cure immediate, la richiesta eventuale al pronto intervento e l'informazione alla famiglia.
3. Il giorno stesso in cui si verifica un incidente o un infortunio i testimoni dell'accaduto (personale Docente e /o non Docente), devono informare il Dirigente Scolastico che può eventualmente richiedere una relazione scritta sull'episodio.

### **Titolo 11. - Norme di vigilanza**

#### **Art. 30. Presenza in aula – vigilanza sulle uscite temporanee**

1. Agli Studenti di norma non è permessa l'uscita dall'aula durante lo svolgimento della prima ora di lezione e durante quella successiva all'intervallo
2. I rappresentanti di classe, d'Istituto e del Consiglio degli Studenti devono essere autorizzati all'uscita dall'aula per rispondere a convocazioni del Dirigente scolastico o partecipare a riunioni autorizzate degli organismi Studenteschi riconosciuti da regolamenti.
3. Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, le uscite degli Studenti dall'aula, durante lo svolgimento delle lezioni, devono essere brevi.
4. I Docenti sono tenuti a non fare uscire dall'aula più di uno Studente per volta, non consentendo una nuova uscita prima del rientro di chi è uscito in precedenza. Il Docente dovrà altresì disporre la ricerca dello Studente che si attardi nel rientro in classe.
5. Agli Studenti non è permesso allontanarsi dalla propria aula durante il cambio delle ore di lezione: attenderanno l'Insegnante in classe.
6. Il Collaboratore scolastico in turno di vigilanza, è tenuto ad intervenire e segnalare al Docente delle classi interessate e/o al Dirigente o ai suoi Collaboratori, ogni situazione che richieda un intervento per la presenza di Studenti senza vigilanza fuori delle aule o che accedono contemporaneamente ai servizi igienici, in numero superiore a quello consentito.

#### **Art. 31. Vigilanza sull'uscita al termine delle lezioni**

1. Al termine delle lezioni gli Studenti escono dalla classe e in maniera ordinata dall'Istituto senza attardarsi all'interno dell'edificio o nelle pertinenze esterne.
2. I Collaboratori scolastici al momento dell'uscita vigileranno sul corretto uso delle vie di uscita e sull'ordinato esodo dai cancelli.

#### **Art. 32. Vigilanza nei cambi d'ora**

1. Il personale Docente che entra in servizio nelle ore successive alla prima, dovrà trovarsi all'interno dell'Istituto almeno cinque minuti prima del suono d'inizio della lezione.
2. Al termine di ogni lezione, i Docenti sono tenuti ad eseguire i trasferimenti per i cambi di classe in maniera tempestiva.
4. I laboratori e la palestra devono restare chiusi a chiave fino all'arrivo del Docente incaricato: chiunque li utilizzi è tenuto a richiuderli a chiave.

#### **Art. 33. Vigilanza durante l'intervallo – accesso ai bagni**

1. Ribadita la necessità di un comportamento rispettoso delle regole da parte degli Studenti, durante l'intervallo delle lezioni, il personale Docente e i Collaboratori scolastici in turno di sorveglianza all'interno dell'edificio e in cortile, devono vigilare sul comportamento degli Studenti.
2. Durante l'intervallo devono essere sospese le attività didattiche nei laboratori. Su iniziativa del Docente in servizio sia l'accesso che la permanenza nei locali predetti devono essere temporaneamente interdetti.
3. La vigilanza in prossimità delle aule e in cortile, durante l'intervallo, deve essere assolta dai Collaboratori scolastici e dai Docenti in turno.
4. E' dovere del Docente informarsi sui turni di vigilanza all'intervallo che gli sono stati affidati con disposizione del Dirigente Scolastico. Il prospetto dei turni pubblicato si intende in ogni caso regolarmente notificato.

### **Titolo 12. – Uso delle strutture**

#### **Art. 34. Uso dei laboratori**

1. L'uso dei laboratori viene definito da un calendario concordato fra i Docenti all'inizio dell'anno e valevole per tutto l'anno: eventuali modifiche del calendario vanno tempestivamente comunicate al tecnico responsabile del laboratorio e ai Collaboratori scolastici.
2. Le norme di accesso e di utilizzo delle apparecchiature sono definite nei regolamenti delle aule speciali allegati al presente regolamento.

### **Art. 9. Uso della palestra**

1. L'accesso alla palestra è consentito agli Studenti esclusivamente in presenza dell'Insegnante di educazione fisica e delle persone espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.

2. Al suono della campana gli Studenti sono tenuti a recarsi in palestra il più sollecitamente possibile senza fare soste non autorizzate; sarà cura dell'Insegnante lasciare agli Studenti il tempo di cambiarsi a fine lezione per poter tornare celermente alle proprie aule per l'ora successiva.

3. Gli spogliatoi ed i locali annessi alla palestra non sono custoditi, quindi l'istituto non risponde per eventuali furti, danni o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi. Gli Studenti possono depositare i propri effetti personali nei contenitori posti a loro disposizione all'interno della palestra.

4. Le classi che dovessero svolgere la lezione di educazione fisica a cavallo con l'intervallo sono tenute, all'inizio dell'intervallo stesso, ad interrompere qualsiasi attività. Gli Studenti usciranno dalla palestra per spostarsi nel corridoio di accesso o nel cortile antistante. Al termine dell'intervallo rientreranno prontamente per riprendere la lezione.

5. L'utilizzo di tutte le attrezzature esistenti (piccoli e grandi attrezzi) è consentito solo previa autorizzazione e controllo dell'Insegnante di educazione fisica. È fatto divieto dell'uso improprio degli attrezzi. Gli Studenti sono tenuti a collaborare con l'Insegnante per spostare e/o riporre i diversi attrezzi prima e dopo l'utilizzo.

Il materiali e gli ambienti sono affidati al coordinatore di disciplina che ne cura la buona conservazione avvalendosi della collaborazione degli altri Docenti.

Lo stesso è tenuto a segnalare tempestivamente e per iscritto eventuali danni o ammanchi al Dirigente Scolastico.

6. Gli Studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato: pantaloni o pantaloncini, magliette di cotone, calzettoni di cotone, scarpe pulite e indossate ben allacciate. I capelli lunghi devono essere raccolti in modo da non limitare i movimenti e non interferire con essi. Gli Studenti cureranno altresì il decoro dell'abbigliamento evitando di indossare maglie troppo corte e pantaloni a vita bassa.

7. Durante l'attività fisica è fatto divieto, per ragioni di sicurezza, di indossare orologi, collane, bracciali, anelli, orecchini, piercing ed altri oggetti che potrebbero provocare ferite. È altresì vietato masticare caramelle e chewing-gum.



LICEO SCIENTIFICO STATALE

«L. Magrini»

Via Praviolai, 24 - 33013 **GEMONA DEL FRIULI** (UD)

Tel. 0432 981632 - Fax. 0432 971329 - C.F.84005270306 – Mec. UDPS08000E

Sito: [www.liceomagrini.it](http://www.liceomagrini.it) - e-mail: [l.magrini@tin.it](mailto:l.magrini@tin.it)

# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 23/04/2009, delibera n°98

### **Art. 1. Fonti giuridiche**

Il presente regolamento di disciplina è conforme ai criteri previsti dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, dal DPR 21 novembre 2007, n. 235, recante modifiche e integrazioni al DPR 249/98 e dal DM 16 genn.2009 n°5, si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia svoltasi a New York nel 1989, nonché ai principi generali dell'ordinamento italiano.

### **Art. 2. Finalità e criteri dell'azione disciplinare**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello Studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello Studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo Studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni può essere disposto solo in casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, derivanti dalla violazione dei doveri di cui al titolo 2, conformemente all'art. 3 del DPR 235 del 2007.
8. Qualora siano stati commessi gravi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure vi sia una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento), può essere disposto il temporaneo allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, in deroga al limite dell'allontanamento previsto dal 7° comma dell'art.4 dello Statuto, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n.235/07. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
9. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo Studente e con i suoi Genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
10. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello Studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica.
11. Le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello Studente incolpato.
12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso Studente sconsigliino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo Studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### **Art. 3 Classificazione delle sanzioni disciplinari**

Le sanzioni disciplinari irrogabili in base ai principi sanciti dall'art. 45 sono:

1. Richiamo verbale da parte del Docente, del coordinatore di classe o del Dirigente Scolastico in caso di violazione del dovere di regolare frequenza e/o assiduo impegno;
2. Richiamo scritto da parte del Docente, del coordinatore di classe o del Dirigente Scolastico in caso di violazione reiterata del dovere di regolare frequenza e/o assiduo impegno, da notificare alla famiglia - di norma attraverso il Libretto Personale dello Studente - e al Consiglio di Classe. L'ammonizione deve essere annotata sul registro di classe;
3. Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive, didattiche o non didattiche, indicate di norma dal Consiglio di Classe, in relazione alla natura della mancanza commessa. Tali attività possono essere, a titolo indicativo:
  - attività di studio e ricerca su temi assegnati dal Dirigente o dal C.d.C;
  - partecipazione obbligatoria ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola anche in collaborazione con altri Enti o Istituzioni con finalità educative;
  - attività non didattiche utili alla collettività scolastica (quali riordino di materiale librario, di cancelleria, di segreteria, raccolta e sistemazione di dati non sensibili, e simili, pulizia e ripristino del decoro degli ambienti, ecc.). Tali attività sono svolte in orario aggiuntivo rispetto al normale orario scolastico, con la presenza di un Docente o di personale al servizio della scuola che garantisca la sorveglianza e il loro corretto svolgimento.
4. Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, con o senza obbligo di frequenza, con o senza obbligo di svolgimento di attività aggiuntive di cui al punto precedente. L'eventuale obbligatorietà della frequenza e dello svolgimento delle attività aggiuntive è deliberata dal C.d.C.
5. Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni, con percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, promosso d'intesa con la famiglia, i servizi sociali o l'autorità giudiziaria. Tale sanzione è adottata dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
  - 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
  - 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere

della situazione di pericolo. L'iniziativa disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

6. Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico. Tale sanzione, che non può impedire la valutazione dello Studente in sede di scrutinio finale è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello Studente nella comunità durante l'anno scolastico.

7. Non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi. L'attribuzione della valutazione insufficiente del comportamento (voto di condotta < 6/10mi) ai sensi del D.L. n°137 1 sett.2008 convertito nella Legge n°169 30 ott. 2008 e successive modifiche e regolamenti comporta la non ammissione automatica al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

#### **Art. 4. Obbligo di risarcimento del danno**

1. In caso di danno arrecato a strutture o attrezzature scolastiche, ad oggetti appartenenti a Studenti o a personale del Liceo o a persone esterne alla scuola, le famiglie degli Studenti responsabili sono tenute al risarcimento in solido del danno, anche ai sensi della responsabilità Genitoriale *in educando* sancita dall'art. 2048 del Codice Civile.

2. L'obbligo di risarcimento del danno in capo alle famiglie corre anche in caso di danni arrecati in occasione di uscite, visite o viaggi d'istruzione e di ogni altra attività prevista dal Piano dell'Offerta Formativa.

3. In caso di impossibilità a risalire ai diretti responsabili del danno si considerano responsabili gli Studenti dell'intera classe (in caso di danni commessi all'aula o alle sue suppellettili), tutti gli Studenti che hanno occupato il laboratorio o la palestra durante l'orario di lezione in cui si è verificato il danneggiamento, tutti gli Studenti occupanti la camera (in caso di danni commessi in hotel durante viaggi di istruzione), tutti gli Studenti in turno di visita (in caso di danneggiamenti a strutture come musei, istituzioni ecc. durante uscite, viaggi o visite di istruzione).

#### **Art. 5. Comportamenti che configurano mancanze disciplinari con relativa sanzione ed indicazione della persona o dell'organo competente ad irrogarla**

| Tipologia                                         | Comportamento Sanzionabile                                           | Sanzionatore                                          | Sanzione                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Violazione del dovere di regolare frequenza       | frequenti assenze                                                    | Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico | Richiamo verbale – richiamo scritto(*)                                                |
|                                                   | ritardi frequenti                                                    | Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico | Richiamo verbale – richiamo scritto(*)                                                |
|                                                   | assentarsi dall'aula                                                 | Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico | Richiamo verbale – richiamo scritto(*)                                                |
|                                                   | ritardi nei rientri                                                  | Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico | Richiamo verbale – richiamo scritto(*)                                                |
|                                                   | non in possesso del libretto delle assenze                           | Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico | Richiamo verbale – richiamo scritto(*)                                                |
|                                                   | assenza e ritardo ingiustificato                                     | Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico | Richiamo verbale – richiamo scritto(*)                                                |
| Violazione del dovere di assiduo impegno          | disturbare                                                           | Docente – Dirigente Scolastico                        | Richiamo verbale – richiamo scritto (*)                                               |
|                                                   | assenze mirate                                                       | Docente – Dirigente Scolastico                        | Richiamo verbale – richiamo scritto (*)                                               |
|                                                   | copiare i compiti                                                    | Docente – Dirigente Scolastico                        | Richiamo verbale – richiamo scritto (*)                                               |
|                                                   | mancata consegna lavori                                              | Docente – Dirigente Scolastico                        | Richiamo verbale – richiamo scritto (*)                                               |
|                                                   | svolgere attività non previste                                       | Docente – Dirigente Scolastico                        | Richiamo verbale – richiamo scritto (*)                                               |
|                                                   | essere sprovvisto del materiale didattico                            | Docente – Dirigente Scolastico                        | Richiamo verbale – richiamo scritto (*)                                               |
| Violazione del dovere di rispetto della persona   | Uso di linguaggio inappropriato                                      | Docente – Dirigente Scolastico                        | Richiamo verbale – richiamo scritto (*)                                               |
|                                                   | offese e molestie                                                    | Consiglio di Classe<br>Consiglio d'Istituto           | Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni<br>Allontanamento da scuola oltre 15 giorni |
|                                                   | offese e molestie sessuali e razziste                                | Consiglio di Classe<br>Consiglio d'Istituto           | Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni<br>Allontanamento da scuola oltre 15 giorni |
|                                                   | minacce gravi e violenze morali                                      | Consiglio di Classe<br>Consiglio d'Istituto           | Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni<br>Allontanamento da scuola oltre 15 giorni |
|                                                   | violenza fisica                                                      | Consiglio di Classe<br>Consiglio d'Istituto           | Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni<br>Allontanamento da scuola oltre 15 giorni |
|                                                   | uso di stupefacenti e sostanze psicotrope                            | Consiglio di Classe<br>Consiglio d'Istituto           | Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni<br>Allontanamento da scuola oltre 15 giorni |
|                                                   | uso di sostanze alcoliche                                            | Consiglio di Classe<br>Consiglio d'Istituto           | Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni<br>Allontanamento da scuola oltre 15 giorni |
|                                                   | induzione all'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope ed alcoliche | Consiglio di Classe<br>Consiglio d'Istituto           | Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni<br>Allontanamento da scuola oltre 15 giorni |
| Violazione del dovere del rispetto delle norme di | violazione della normativa sulla sicurezza                           | Consiglio di Classe<br>Consiglio d'Istituto           | Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni<br>Allontanamento da scuola oltre 15 giorni |
|                                                   | violazione del diritto allo                                          | Consiglio di Classe                                   | Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni                                             |

|                                                                                 |                                               |                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| sicurezza o comportamenti che rechino turbativa al normale andamento scolastico | studio e interruzione di pubblico servizio    | Consiglio d'Istituto                        | Allontanamento da scuola oltre 15 giorni                                                 |
|                                                                                 | spaccio di stupefacenti e sostanze psicotrope | Consiglio di Classe<br>Consiglio d'Istituto | Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni<br>Allontanamento da scuola oltre 15 giorni    |
|                                                                                 | falsificazione di documenti                   | Consiglio di Classe<br>Consiglio d'Istituto | Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni<br>Allontanamento da scuola oltre 15 giorni    |
|                                                                                 | utilizzo improprio di attrezzatura e sostanze | Consiglio di Classe<br>Consiglio d'Istituto | Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni<br>Allontanamento da scuola oltre 15 giorni    |
|                                                                                 | fumare                                        | Responsabili individuati                    | Sanzione pecuniaria                                                                      |
| Violazione del dovere di rispetto dei beni pubblici e privati                   | insudiciare i beni e gli ambienti             | Consiglio di Classe<br>Consiglio d'Istituto | Sanzione pecuniaria - allontanamento da scuola (da 1 a 15 giorni) – ripristino del danno |
|                                                                                 | danneggiare o distruggere il patrimonio       | Consiglio di Classe<br>Consiglio d'Istituto | Sanzione pecuniaria - allontanamento da scuola (da 1 a 15 giorni) - ripristino del danno |
|                                                                                 | commettere furti                              | Consiglio di Classe<br>Consiglio d'Istituto | Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni<br>Allontanamento da scuola oltre 15 giorni    |

(\*) Nei casi in cui il comportamento sanzionabile venga ripetuto nonostante il richiamo verbale.

Il richiamo scritto può essere inteso come comunicazione solo ai Genitori o anche al consiglio di classe mediante annotazione sul registro di classe.

#### **art. 6 - PROCEDURE PER LA SALVAGUARDIA DEL DIRITTO ALLA DIFESA DELLO STUDENTE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

Ogni procedimento disciplinare inizia con la contestazione di addebiti in modo da garantire allo Studente il diritto di esporre le proprie ragioni.

Nel caso di richiamo scritto, qualora si tratti di comportamento reiterato, chi lo formula, lo annota sul libretto personale e eventualmente sul registro di classe.

Lo Studente, entro i due giorni successivi, può presentare giustificazione scritta.

Nel caso di provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, spetta a chi presiede l'organismo collegiale di avviare, con la contestazione scritta di addebiti, la fase istruttoria, nella quale vanno acquisiti tutti gli elementi utili per la conoscenza del caso e per la successiva deliberazione.

Lo Studente viene pertanto invitato a presentare, entro tre giorni, una propria memoria scritta e a indicare prove e testimonianze a suo favore.

L'esame del caso da parte del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto avverrà in due fasi distinte.

Nella prima fase si completerà la fase istruttoria-testimoniale. Si esaminerà la memoria scritta presentata, si ascolterà lo Studente nei confronti del quale viene promosso il procedimento disciplinare e le testimonianze a lui favorevoli. Per gli studenti minorenni vengono coinvolti e sentiti anche i genitori.

Infine verranno sentiti tutti coloro che possono fornire testimonianze utili sui fatti contestati.

Nella stessa seduta si formulerà la proposta o le proposte di provvedimento da adottare.

Nella seconda fase si delibererà sui provvedimenti da adottare (voterà sulle deliberazioni) da adottare.

Il provvedimento adottato dall'organismo sarà motivato e terrà conto del clima in cui i fatti sono stati commessi e della storia personale dello Studente. Sarà comunicato per iscritto ai genitori dello Studente oppure direttamente allo Studente se maggiorenne e per conoscenza ai suoi genitori. Copia del provvedimento verrà trasmessa al Direttore Generale dell'U.S.R. e affissa all'albo scolastico e conservata nel fascicolo personale dello studente.

La scuola attiverà una sede di rapporti con lo Studente finalizzati a preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

In quanto i provvedimenti disciplinari hanno una specifica finalità educativa, nei casi di cui al comma 3 dell'art. 46, gli organi deliberanti offriranno la possibilità allo Studente di convertire le sanzioni in attività di servizio dell'istituto svolte in favore della comunità scolastica.

#### **art. 7 - IMPUGNAZIONE E RICORSI**

Contro le deliberazioni del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto relative all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, lo Studente può presentare ricorso all'organo di garanzia interno entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione ai sensi dell'art. 5 comma 1 dello Statuto e in applicazione delle disposizioni contenute nel DPR 235/2007).

Contro le decisioni adottate dall'organismo di garanzia dell'istituto, ovvero nei casi di contestazione del presente regolamento lo Studente o chi per esso può rivolgersi all'Organismo di garanzia regionale.

#### **art. 8 - ORGANISMO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO**

L'organismo di garanzia è composto da quattro membri: il D.S.(preside) che lo presiede, un Docente, uno Studente, un Genitore.

Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'organismo collegiale.

Il Docente, lo Studente e il Genitore sono designati annualmente dai propri rappresentanti nel Consiglio d'istituto.

La designazione deve prevedere anche l'indicazione di un rappresentante supplente nel caso di assenza o incompatibilità del titolare.

L'organismo di garanzia interno dopo essersi documentato e sentito il Consiglio di classe può deliberare la cancellazione della sanzione disciplinare emanando un atto formale che verrà conservato nel fascicolo personale dello Studente.